

## **Resp. Area Amministrativa**

---

**Da:** "Carlo Nebbia" <avvnebbia@gmail.com>  
**Data:** mercoledì 18 giugno 2014 19:07  
**A:** "Comune Pogliano (d.ssa Carluccio)" <luciacarluccio@poglianomilanese.org>  
**Allega:** Ricorso.pdf  
**Oggetto:** Comune di Pogliano / Palandrani

Con riferimento alla posizione in oggetto, Le comunico che l'avv. Antonio Romano ha notificato ieri presso il mio studio il ricorso per Cassazione dei sigg.ri Palandrani - D'Alcamo, che allego in copia alla presente.

Poichè il termine della notifica del controricorso è breve, Le chiedo di volermi cortesemente comunicare entro e non oltre il giorno 25 giugno p.v. se intendiate conferire al mio studio la procura per assistere il Comune di Pogliano Milanese nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

In attesa di Suo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti.

avv. Carlo Nebbia

c\_g772 - Comune Pogliano Milanese  
AOO c\_poglianomi  
REGISTRO UFFICIALE  
20140005899  
19-06-2014 INGRESSO  
Classifiche: 05. 00

SEC  
SINO  
S.COM



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO E CONTESTUALE DEDUZIONE DEI MOTIVI A SOSTEGNO

Per PALANDRANI MARINA (nata a Rho il 27-06-1960 - Cod. Fisc.: PLNMRN60H67H264T), D'ALCAMO VITO (nato a Palermo il 5-1-1968 - Cod. Fisc.: DLCVTI58A05G273W) - nella loro assunta qualità di genitori di D'Alcamo Giacomo - e D'ALCAMO GIACOMO (nato a Rho il 4-10-1994 - Cod. Fisc.: DLGCM94R04F264L) - da Pogliano Milanese Via S. Martino n. 20 - rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Romano (Cod. Fisc.: RMNNTN37T30L965H) con studio in Rho alla Via Dei Martiri n. 3 e dall'Avv. Ercole Forgione (Cod. Fisc.: FRGRCL65T13H501K) presso lo studio del quale in Roma alla Via Trasone n.8-12 eleggono domicilio in virtu' di delega in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente nr. di fax 06/233224480 o all'indirizzo PEC: ercolegforgione@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

COMUNE DI POGLIANO MILANESE - in persona del Sindaco pro tempore - (P.Iva:04202630150) elettivamente domiciliato in Nerviano Via G. Toniolo n. 15 presso lo studio e la persona dell'Avv. Carlo Nebbia

A.C. POGLIANO 1950 - in persona del Presidente pro tempore - (C.F.:07766630151) rappresentata e difesa dall'Avv. Michele D'Angelo ed elettivamente domiciliata

N

U

M:

cc

MI

do

de

iv:

in Parabiago Via F. Baracca n. 13 presso lo studio  
dell'Avv. Alessandra Ghiani

ZURICH INSURANCE PLC - quale avente causa di Zurich

Insurance Company SA- Rappresentanza Generale per

l'Italia- in persona del legale rappresentante pro

tempore - (P.Iva:05380900968) elettivamente domiciliata

in Milano Via Lamarmora n. 42 presso lo studio e la

persona dell'Avv. Ruggero Salomone

AVVERSO

La sentenza n. 4637/2013 (R.G.251/2013) resa dalla  
Corte D'Appello di Milano in data 18/12/2013,  
depositata in pari data, non notificata.

\*/\*

**FATTO**

Il giorno 7-7-2005 si verificò, nel centro sportivo del  
Comune di Pogliano Milanese, un incidente nel quale  
subì lesioni il minore D'Alcamo Giacomo.

I fatti ebbero il seguente svolgimento: D'Alcamo  
Giacomo partecipava, insieme ad altri bambini, ed alla  
presenza di molti genitori, ad una partita di pallone.

Accade che la porta del campo sportivo cade, colpendo  
il minore D'Alcamo e cagionandogli gravi lesioni, per  
le quali fu ricoverato presso l'Ospedale di Rho, ove  
gli riscontrarono un trauma cranico commotivo.

Al minore sono residuati postumi di natura permanente.  
D'Alcamo Vito e Palandrani Marina - nella loro qualità  
di genitori del minore Giacomo - con atto di citazione

notificato il 28-03-2007, convenivano innanzi al Tribunale di Rho il Comune di Pogliano Milanese, chiedendone l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni subiti da Giacomo.

Il Comune di Pogliano, con comparsa 6-6-2007, si costituiva in giudizio, preliminarmente domandando ed ottenendo di essere autorizzato a chiamare in causa la A.C. Pogliano 1950, Associazione alla quale il Comune aveva concesso, sin dal 1994 la gestione degli impianti e delle attrezzature, ubicate presso il centro sportivo comunale.

Nel merito il Comune domandava il rigetto delle pretese risarcitorie libellate dagli attori, ritenendole infondate.

La A.C. Pogliano 1950 si costituiva in giudizio e chiedeva, a sua volta, preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance, presso la quale era garantita per la responsabilità civile.

Ed infine l'ente assicuratore si costituiva nel giudizio, facendo proprie le conclusioni rese dalla A.C. Pogliano Milanese e domandando la condanna dei coniugi Palandrani-D'Alcamo al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice Unico del Tribunale di Milano, con sentenza n.12223/2012 del 7/11/2012, respingeva le domande proposte dai coniugi Palandrani-D'Alcamo, ponendo a

loro carico le spese di lite, liquidate sia favore del  
Comune di Pogliano Milanese che della A.C. Pogliano  
1950 e della Zurich Insurance Plc.

\*/\*

D'Alcamo Vito e Palandrani Marina - nella dedotta loro  
qualità di genitori di D'Alcamo Giacomo - e D'Alcamo  
Giacomo - in proprio - proponevano appello avverso la  
sentenza del Tribunale di Milano, domandandone la  
totale riforma.

Gli appellanti ritenevano, in ogni caso, errata ed  
illegittima la loro condanna al pagamento delle spese.  
La Corte D'Appello di Milano, con sentenza n.  
4637/2013, resa il 18-12-2013 dichiarava la carenza di  
legittimazione attiva di Marina Palandrani e Vito  
D'Alcamo, rigettava l'appello e confermava la sentenza  
del Tribunale di Milano, ponendo a carico degli  
appellanti il pagamento delle spese di lite.

Palandrani Marina, D'Alcamo Vito e D'Alcamo Giacomo  
ritengono la sentenza della Corte D'Appello di Milano  
ingiusta e vessatoria ed intendono proporre, come in  
effetti con il presente atto propongono, impugnazione  
innanzi al Supremo Collegio, domandandone la totale  
riforma, per i seguenti motivi di

#### D I R I T T O

1) INFONDATEZZA DELLA DECLARATORIA DI CARENZA DI  
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI MARINA PALANDRANI E VITO  
D'ALCAMO, PERCHE' IL FIGLIO GIACOMO AVEVA RAGGIUNTO LA

MAGGIORE ETÀ': VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 100 C.P.C.

IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C.

La Corte D'Appello di Milano ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di Marina Palandrani e Vito D'Alcamo ritenendo: "che nulla hanno a pretendere iure proprio nel presente giudizio, avendo agito in primo grado nella sola qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, oggi maggiorenne, e come tale legittimato ad agire autonomamente per la tutela dei propri diritti".

La sentenza è errata, atteso che il principio della ultra attività della rappresentanza processuale di un minore - secondo cui tale rappresentanza non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza, con un atto del processo - opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi del giudizio (Cass. 27-02-1997 n. 1744; Cass. 30-01-2002 n. 1206; Cass. 19015/2010).

Già sotto questo primo aspetto la sentenza della Corte D'Appello di Milano si espone a sicura censura e deve essere totalmente modificata, sussistendo la legittimazione attiva.

\*/\*

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116  
C.P.C., 2051 E 2697 C.C. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360  
N. 5 C.P.C.

La Corte D'Appello di Milano, nella gravata sentenza, ha ritenuto che i coniugi Palandrani-D'Alcamo non avessero assolto l'onere probatorio su di loro gravante in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e sull'imputabilità del nesso causale all'ente pubblico.

I giudici territoriali testualmente scrivevano: "nulla è dato conoscere sull'effettiva dinamica del sinistro e neppure sulla circostanza che il minore si sarebbe appeso alla traversa della porta, provocandone la caduta, riportata dai medici nella cartella clinica senza indicarne la fonte".

Ma così non è, proprio alla luce della condotta processuale tenuta dalle parti.

Ed infatti nella comparsa di costituzione di primo grado il Comune (pag.2) deduce che il bambino "mentre giocava a calcio si è appeso alla traversa e la porta è caduta in avanti" e che conseguentemente la

responsabilità del fatto dannoso deve essere ascritta allo stesso minore danneggiato.

Aggiunge il Comune che "la natura di atto pubblico della cartella clinica, ai sensi dell'art. 2699 c.c., conferisce a tale dichiarazione, che il medico attesta

essergli stata resa, fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., sino alla querela di falso".

I giudici della Corte D'Appello non hanno peraltro tenuto conto che il Comune, cosi' come abbiamo sostenuto, oltre ad ammettere il fatto, trasferisce la responsabilità nella condotta dei responsabili della A.C. Pogliano 1950 che, sin dal 1994, gestisce gli impianti sportivi.

Anche l'Associazione A.C. Pogliano 1950 non contesta il fatto, ma la sola imputabilità, ritenendo che la causa del fatto sia da ricercarsi nella condotta del minore il quale faceva crollare la porta "per il peso del suo corpo ciondolante".

Anche i testi Barbieri e Crispino confermano l'utilizzo delle porte da parte dei minori.

Ha errato, quindi, la Corte D'Appello di Milano nel ritenere che i coniugi Palandrani-D'Alcamo non abbiano dimostrato la dinamica del sinistro.

La decisione dei giudici dell'appello è errata sia sotto il profilo della dedotta violazione dell'art.

2697 c.c., che distribuisce l'onere della prova tra le parti contendenti che sotto il profilo della violazione dell'art. 2051 c.c., norma che pone a carico del proprietario del bene la presunzione di responsabilità.

I giudici territoriali hanno quindi omesso di valutare le risultanze processuali acquisite, così violando l'art. 116 c.p.c..



Gli elementi acquisiti fanno gravare, contrariamente a quello che hanno ritenuto i giudici territoriali, in maniera sicura la responsabilità di quanto accaduto sui proprietari e gestori della struttura.

La sentenza della Corte D'Appello di Milano merita, inoltre, sicura censura anche sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che pone a carico del responsabile di una società sportiva l'obbligo di garantire l'incolumità fisica degli utenti e di adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturati dalla normale pratica sportiva.

Il danneggiato - nel nostro caso i genitori del minore D'Alcamo - avevano l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso causale, mentre gravava sul Comune e sull'Associazione A.C. Pogliano 1950 quello (l'onere) di fornire la prova che l'evento dannoso era imprevedibile o non evitabile.

La sentenza della Corte D'Appello di Milano si pone in evidente ma ingiustificato contrasto con l'insegnamento giurisprudenziale.

Ed infatti il danneggiato, una volta provato il verificarsi dell'evento ed il suo rapporto di causalità, non deve fornire nessun altro elemento di prova poiché l'art. 2051 c.c. determina una ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la

possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, mediante la prova liberatoria del fortuito, dando cioè la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze di fatto" (Corte Appello Lecce 7-2-2013; Cass. 21-03-2013 n. 7215; Cass. 20-02-2013 n. 4244; Cass. 5-2-2013 n. 2660).

Il Supremo Collegio, inoltre, ha avvertito che non configura il caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa, rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 22-09-2009 n. 20415).

Nel caso che ci occupa non esiste un uso improprio del bene da parte del minore o dei genitori che hanno consentito il gioco dei figli nel campo sportivo, perchè le porte erano già collocate, il gioco era legittimo e corretto, anche se l'impianto sportivo era incustodito.

Le porte erano - come si è detto - collocate sul campo, ma nessuno poteva sapere che non erano ancorate al terreno.

Il campo sportivo, quindi, appariva normale, accessibile e fruibile.

Anche sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 2051 c.c. la sentenza della Corte D'Appello di Milano merita sicura censura e deve essere annullata.

\*/\*

Per tutti questi motivi Palandrani Marina, D'Alcamo Vito e D'Alcamo Giacomo, come sopra rappresentati e difesi

**CHIEDONO**

l'accoglimento del ricorso per i motivi dedotti a sostegno ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con ogni statuizione anche sulle spese. Riservato ogni altro diritto.

Si produce: 1) copia autentica della sentenza n. 4637/2013 resa dalla Corte D'Appello di Milano; 2) nota di trasmissione; 3) fascicolo dei precedenti gradi del giudizio.

Si dichiara ai sensi dell'art. 9 comma 5 L. 23-12-1999 n. 488 che il valore del presente atto è indeterminato.

Riservato ogni altro diritto.

Milano, li' 12-06-2014

Avv. Ercole Forgione

Avv. Antonio Romano

**PROCURA SPECIALE:** I sottoscritti PALANDRANI MARINA

(nata a Rho il 27-06-1960 - Cod.

Fisc.:PLNMRN60H67H264T) - D'ALCAMO VITO (nato a

Palermo il 5-1-1958 - Cod. Fisc.:DLCVTI58A05G273W) -

nella loro assunta qualità di genitori di D'Alcamo

Giacomo - e D'ALCAMO GIACOMO (nato a Rho il 4-10-1994

- Cod. Fisc.:DLGCM94R04F264L), residenti in Pogliano

Milanese Via San Martino n. 20, **DELEGANO** l'Avv. Antonio

Romano - con studio in Rho (Mi) alla Via Dei Martiri

n.3 - del Foro di Milano - e l'Avv. Ercole Forgione -

con studio in Roma Via Trasone n.8-12 - del Foro di

Roma, sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, a

rappresentarli e difenderli nel presente giudizio

avanti la Suprema Corte di Cassazione proposto per

l'annullamento della sentenza della Corte D'Appello di

Milano n. 4637/2013 del 18/12/2013, depositata in pari

data.

Conferiscono loro ogni facoltà quivi compresa quella di

presentare e sottoscrivere il presente ricorso,

eventuale controricorso, ricorso incidentale, memorie e

provvedere alla discussione orale, eleggendo domicilio

in ROMA, Via Trasone n.8-12, presso lo studio dell'Avv.

Ercole Forgione.

Rho-Roma, li' 12-06-2014

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Sono autentiche

10 *[Signature]* To Avv. Antonio Romano

*[Signature]* To Avv. Ercole Forgione

11

**NOTIFICA:** richiesto come in atti io sottoscritto  
 Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte D'Appello di  
 Milano - Ufficio Unico Notifiche - ho notificato e dato  
 copia dell'antescritto atto al COMUNE DI POGLIANO  
MILANESE - in persona del Sindaco pro tempore - nel  
 domicilio eletto presso lo studio e la persona  
 dell'AVV. CARLO NEBBIA in NERVIANO Via G. Toniolo n. 15  
 ivi:

A mani del  
 tale qual-qualcuno  
 vivente, che di  
 domiciliario  
 conviventi al

Ufficio.

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
 dott. GIUSEPPE MARIOTTA

**Cron. A/4/8833** **URGENTE**  
 PALANDRANI MARINA / COMUNE DI POGLIANO  
 MILANESE C/O AVV. NEBBIA  
 N.Dest: 1 Zona: 102  
 TROTTA - ROMANO ANTONIO  
 Dir. Notifica 3,87 Tassa 10% 1,91  
 Trasferta 19,13 Spese Postali 0,00  
 Totale 24,91 **Totale Complessivo 24,91**  
 tassa 10% versata in modo virtuale  
 L'UFFICIALE GIUDIZIARIO **16/06/2014**